Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **Flora DELLA VALLE**

DIRIGENTE SETTORE

DIRIGENTE UOS — **Giuseppe Rosario MAZZEO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
470	**10/11/2026**	**207**	**00**	**00**

Oggetto:

Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2023/2027: Interventi a superficie e/o a capo. Approvazione bando per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Intervento SRA30 Azione B "Benessere animale" Annualità 2027.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE

a. il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e ss.mm.ii, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
b. la Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che contiene, tra l'altro, interventi di sviluppo rurale definiti ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2115, di competenza dell'Autorità di Gestione regionale della Campania;
c. con D.G.R. n. 715 del 20/12/2022, si è preso atto della suddetta Decisione della Commissione europea, demandando ai competenti uffici regionali della Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali l'espletamento degli adempimenti necessari all'implementazione degli interventi di sviluppo rurale di competenza dell'Autorità di Gestione regionale della Campania, secondo le schede di intervento codificate con le specificità regionali in esse riportate;
d. con Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23/12/2022 e ss.mm.ii., sono state dettate le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 in particolare in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 6 che trovano applicazione, fatte salve le competenze delle autorità di gestione, ai pertinenti interventi previsti dal Piano strategico della PAC 2023-2027 diversi da quelli concernenti i pagamenti diretti;
e. con D.D. n. 33 del 31/01/2023, è stato approvato il Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) Regione Campania 2023 - 2027 – vers. 1.0, che riporta la declinazione a livello regionale della strategia nazionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione in Campania;
f. con D.D. n. 69 del 06/03/2026, è stato approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027 vers. 7.0;
g. con i decreti del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nn. 147385 del 09/03/2023 e 0101344 del 29/02/2024, è stata stabilita la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 ed individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per lo sviluppo rurale;
h. la Commissione Europea, con Decisione n. C (2026) 4735 final del 10/07/2026, ha approvato la modifica al Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia – Versione 8.0. - ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, comprendente modifiche aventi effetto anche per la Regione Campania;
i. con D.G.R. n. 408 del 23/07/2026, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della sopracitata modifica del Piano Strategico della Pac 2023-2027 dell'Italia ed ha demandato alla Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali, l'espletamento delle azioni e degli adempimenti di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale della Campania;
j. con D.D. n. 297 del 20/07/2026, sono state approvate le *Disposizioni Generali per l'attuazione degli interventi a superficie e/o a capo* (interventi SIGC) - *Versione 4.*0;
k. con D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 e ss.mm.ii, è stato approvato il nuovo ordinamento degli uffici della Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 15 maggio 2026, n. 6;

k. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2026, è stato conferito l'incarico di Reggente della Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali;

CONSIDERATO CHE

a. nell'ambito della programmazione 2023-2027 l'intervento SRA30 Benessere degli animali ha già trovato attuazione con l'apertura di bandi annuali per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, residuando una disponibilità di risorse finanziarie non completamente sufficiente a soddisfare le domande attese per una ulteriore annualità, stimate sulla scorta di un presumibile numero delle stesse uguale a quello delle precedenti annualità;
b. in data 28 ottobre 2026 è stata inviata, pertanto, ai competenti Servizi della Commissione europea una ulteriore modifica del PSP 2023-2027 che contiene, tra l'altro, alcune proposte di modifiche e, segnatamente, una nuova disponibilità finanziaria per l'intervento SRA30 (paragrafo 5 del bando) ed un nuovo ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno (paragrafo 13 del bando), al fine di poter soddisfare le ulteriori esigenze di pagamento relative ad una quarta annualità di attuazione dell'intervento SRA30;
c. è necessario adottare un bando sotto condizione risolutiva nelle more dell'approvazione della nuova versione del PSP 2023-2027 che contiene le proposte di modifica per le finalità suindicate;

DATTO ATTO CHE

a. la compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'adesione all'intervento avviene in conformità alle modalità indicate da AGEA-OP con apposite istruzioni operative per l'annualità 2027, al momento non ancora adottate;
b. la data di decorrenza degli impegni prevista per gli allevatori che intendono accedere ai previsti contributi dell'intervento SRA30 decorre dal 1° gennaio 2027;
c. è opportuno demandare l'indicazione della data di decorrenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e il termine di scadenza alle *Istruzioni operative* che il competente Organismo Pagatore AGEA adotta per l'annualità 2027;

VISTO il bando relativo all'intervento SRA 30 Azione B "Benessere Animale" Annualità 2027, predisposto dalla competente UOS – *Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito* (207.01.01) per il tramite del Settore *Politiche per la competitività dell'agroalimentare campano* (207.01.00);

RITENUTO, pertanto, di dover

a. approvare il bando di attuazione dell'intervento SRA 30 Azione B "Benessere Animale" Annualità 2027 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. stabilire che il richiamato bando è approvato sotto condizione risolutiva, in attesa dell'approvazione della versione del PSP 2023-2027 inviata ai competenti Servizi della Commissione UE in data 28 ottobre 2026 e, che in mancanza non si potrà procedere all'erogazione delle provvidenze così come previste dal bando 2027 e ciò non può in alcun modo costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti che con la sottoscrizione della domanda di sostegno dichiarano di essere in ordine a tanto consapevoli, accettandone la condizione;

c. dare atto che ai fini della corresponsione del premio per l'annualità 2026, la decorrenza degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti dall'intervento è a far data dal 1° gennaio 2027;
d. demandare l'indicazione della data di decorrenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e il termine di scadenza alle *Istruzioni operative* che il competente Organismo Pagatore AGEA adotta per l'annualità 2027;

VISTI

a. l'art. 66, co. 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
b. il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 207.01.00 e dalla UOS 207.01.01 e della dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **approvare** il bando di attuazione dell'intervento SRA 30 Azione B "Benessere Animale" Annualità 2027 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **stabilire** che il richiamato bando è approvato sotto condizione risolutiva, in attesa dell'approvazione della versione del PSP 2023-2027 inviata ai competenti Servizi della Commissione UE in data 28 ottobre 2026 e, che, in mancanza non si potrà procedere all'erogazione delle provvidenze così come previste dal bando 2027 e ciò non può in alcun modo costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti che con la sottoscrizione della domanda di sostegno dichiarano di essere in ordine a tanto consapevoli, accettandone la condizione;
3. **dare atto** che ai fini della corresponsione del premio per l'annualità 2026, la decorrenza degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti dall'intervento è a far data dal 1° gennaio 2027;
4. **demandare** l'indicazione della data di decorrenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e il termine di scadenza alle *Istruzioni operative* che il competente Organismo Pagatore AGEA adotta per l'annualità 2027;
5. **incaricare** il Settore 207.02.00 della divulgazione del presente provvedimento e dei suoi allegati anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/ nell'apposita pagina dedicata al CSR Campania 2023-2027;
6. **dare atto** che per il presente provvedimento sussistono:
 1.2 gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della LR 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;

2.2 gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;

7. **trasmettere** il presente provvedimento:
 1.8 all'Assessore all'Agricoltura;
 2.8 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale (101.00.00);
 3.8 al Responsabile della Programmazione Unitaria della Giunta Regionale;
 4.8 ad AGEA - Organismo Pagatore;
 5.8 ai Settori ed alle Unità Operative Semplici (UU.OO.SS.) competenti in materia di CSR Campania 2023/27 della Direzione Generale 207.00.00;
 6.8 alla Segreteria del Comitato di Monitoraggio regionale del CSR Campania 2023-2027;
 7.8 alla UOS Gestione documentale e conservazione del Settore Tecnico-operativo – Ufficio speciale per l'amministrazione digitale (301.02.03).;
 8.8 al BURC per la pubblicazione.

Flora DELLA VALLE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP 2023/2027)

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Campania 2023-2027

BANDO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO SRA 30 – Azione B

BENESSERE ANIMALE

Annualità 2027

Indice

1	Riferimenti Normativi	Pag. 2
2	Definizioni	5
3	Obiettivi, finalità e campo di applicazione	6
4	Ambito territoriale di intervento	8
5	Dotazione finanziaria	9
6	Soggetti Beneficiari	9
7	Requisiti e condizioni di ammissibilità	10
8	Criteri di priorità	12
9	Descrizioni delle tipologie di operazioni	12
10	Impegni, durata e altri obblighi	13
11	Termini e modalità di presentazione delle domande	15
12	Documentazione da allegare	15
13	Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti	16
14	Valutazione ed istruttoria delle domande	17
15	Controlli e sanzioni	17
16	Disposizioni generali – Clausola di salvaguardia	18
17	Informativa sul trattamento dei dati personali	18
18	Uffici regionali di riferimento	18
19	Comunicazioni	18

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito ad integrazione dei riferimenti normativi indicati nelle vigenti *Disposizioni generali - Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC) - versione 4.0* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (207.00.00) n. 297 del 20 luglio 2026, che si intendono qui integralmente richiamati, i riferimenti specifici per l'intervento SRA30 *Benessere animale* del PSP 2023-2027 che trova applicazione in Campania attraverso l'azione B della scheda di intervento nazionale.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg.(UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Normativa Nazionale

- Decreto del Ministero della Salute 20 aprile 2006 "*Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento*";
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013 *Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181*;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n.122 "*Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini*";
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Interministeriale (Mipaaf - Ministero della Salute) n. 0341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del "*Sistema di qualità nazionale per il benessere animale*" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 Benessere animale, prot. n. 0021050 del 30 settembre 2020 – DGSAF-MDF-P;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 *Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa*

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

- Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023 *Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali* che contiene le procedure operative per la gestione del cosiddetto *sistema I&R*, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 134/2022.

Disposizioni regionali

- Decreto Dirigenziale Regionale (207.00.00) n. 297 del 20 luglio 2026 con il quale sono state approvate le *Disposizioni generali - Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC) - versione 4.0;*
- Nota dell'AdG del 11 aprile 2025, prot. n. PG/2025/0188598, ad oggetto *PSP 2023-2027 Intervento SRA30 – Benessere Animale. Ammissibilità della domanda in presenza di contratto di soccida*;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 256 del 8 maggio 2025 con il quale sono state fornite, tra l'altro, indicazioni concernenti la soccida.

2. Definizioni

PSP 2023-2027: Piano Strategico Nazionale della PAC per il quinquennio 2023-2027;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP 2023-2027.

Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densità degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento.

Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro.

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc.) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo.

ClassyFarm: è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016.

Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

Categoria: suddivisione dei soggetti in allevamento per età, peso e/o attitudine produttiva.

Sistema I&R: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento (UE) n. 429/2016 del 9 marzo 2016 e del D.Lgs. n. 134/2022.

Soccida: Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, disciplinato dagli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano.

3. Obiettivi, finalità e campo di applicazione

L'intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Gli impegni sono volti a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "*esseri senzienti*" è uno dei principi dell'Unione europea. Esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere dei soggetti in allevamento e viceversa. D'altro canto, attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, anche alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che volontariamente sottoscrivono una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie per le quali si decide di aderire.

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126, lettere a); b); c), d), f). L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

Nella tabella sottostante si riportano gli indici di conversione dei capi di bestiame in UBA.

Specie animale e categoria di soggetto in allevamento	Indice di conversione in UBA
Bovini e bufalini di oltre due anni di età	1,0
Bovini e bufalini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini e bufalini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

È prevista l'ammissione a sostegno delle seguenti specie: bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte, ovini e caprini, suini (allevamenti da riproduzione e da ingrasso) ed avicoli da uova (galline ovaiole purché non allevate in gabbia) e da carne (polli da carne o broiler), per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

L'intervento trova applicazione in Campania attraverso il sistema "*Classyfarm*", ritenuto condizione di semplificazione dell'azione amministrativa, di maggiore affidabilità per la valutazione dei livelli di benessere degli animali e, di conseguenza, di migliore congruità dei pagamenti previsti in relazione al livello di miglioramento raggiunto del benessere stesso degli animali.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema *Classyfarm*, tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti macroaree di valutazione:

- ✓ (Area A) Management aziendale e personale
- ✓ (Area B) Strutture e attrezzature
- ✓ (Area C) ABMs - Animal Base Measures
- ✓ Grandi Rischi/sistemi d'allarme

L'intervento contribuisce all'esigenza 3.12 del PSP 2023-2027 "*Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere*

animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva" e, indirettamente, all'esigenza 3.13 "*Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici"*.

Gli impegni relativi alla biosicurezza e alla cura degli animali, inoltre, concorrono indirettamente a creare le condizioni per l'accesso degli allevamenti al sistema di certificazione nazionale sul benessere degli animali (SQNBA) ed all'esigenza 3.9 del PSP 2023-2027 "*Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria*".

4. Ambito territoriale di intervento

L'intervento trova applicazione su tutto il territorio regionale. L'allevatore che risulti titolare di più strutture di allevamento con differenti codici aziendali può aderire agli impegni previsti dall'intervento per ogni singola struttura. Ogni singola struttura allevatoriale identificata dal relativo codice aziendale non può essere ceduta parzialmente in corso di impegno pena la non ammissibilità e/o la revoca ai benefici previsti e/o concessi. Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda di accesso ai previsti benefici solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania.

5. Dotazione finanziaria di intervento

La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'intervento SRA30 per la programmazione 2023-2027 ammonta ad euro 141.861.629,35 di spesa pubblica (1) (di cui di cui 52.286.491,98 euro del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), al netto delle risorse utilizzate e da utilizzare per i pagamenti delle annualità 2023, 2024, 2025 e 2026 le cui istruttorie sono ancora in corso.

In conformità a quanto previsto dalla sezione 4.7.3, par. 5, del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027, qualora l'impegno finanziario complessivo derivante dalle domande di sostegno ammissibili per l'annualità 2027 dovesse eccedere la dotazione finanziaria disponibile, anche a seguito di eventuali rimodulazioni di risorse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre

[1] ***Disponibilità condizionata all'approvazione della revisione del PSP da parte della Commissione Europea inviata il 28 ottobre 2026.***

proporzionalmente l'entità del pagamento spettante nella misura massima del 50% del livello di pagamento standard previsto dal PSP/CSR, in modo di poter accogliere tutte le domande e salvaguardare gli obiettivi ambientali dell'intervento.

6. Soggetti beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dall'intervento SRA30 Azione B gli *agricoltori* singoli o associati, persone fisiche o giuridiche, che conducono aziende zootecniche bovine da latte, bovine da carne, bufaline da latte, ovine e caprine, suine (allevamenti da riproduzione e da ingrasso) ed avicole da uova (galline ovaiole ad eccezione degli allevamenti in gabbia) e da carne (polli da carne o broilers) per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. Sul territorio regionale si rileva, nel settore avicolo ma anche in quello suinicolo e, in misura minore, nel settore bovino, bufalino ed ovicaprino, una spiccata diffusione di contratti di soccida, che rivestono natura associativa. Tale tipologia di contratti hanno ad oggetto proprio l'allevamento di bestiame che il soccidario deve svolgere con diligenza, garantendo quelle condizioni di benessere e salubrità cui il presente bando è preordinato e, pertanto, si ritiene necessario consentire l'accesso ai previsti contributi anche in presenza di questo rapporto contrattuale, in coerenza con le finalità del bando stesso. Al riguardo si evidenzia che il soccidario è registrato di norma in Banca Dati Nazionale (BDN) come *operatore* (*detentore* in base alla previgente normativa sanitaria) in conformità alle vigenti disposizioni del *Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)* approvato con Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni. In presenza di un rapporto di soccida, qualora dal contratto non emerga espressamente un diverso accordo tra le parti, il soccidario può presentare richiesta di accesso ai previsti contributi ed il relativo pagamento è effettuato a suo favore a seguito di acquisizione da parte dei competenti Uffici regionali, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento, di una dichiarazione di liberatoria su modello conforme a quello allegato al Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 256 del 8 maggio 2025 (allegato A), disponibile nel Portale della Regione Campania – Assessorato Agricoltura all'indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRA30.html dalla quale si evince che il soccidante è a piena conoscenza che il soccidario ha presentato domanda per l'erogazione del beneficio economico di cui al CSR Campania 2023-2027 Bando di attuazione dell'intervento SRA30 Azione B – Benessere animale – Campagna 2027 della Regione Campania, relativamente al codice aziendale interessato dalla soccida.

7. Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il beneficiario, titolare o legale rappresentante dell'azienda, deve garantire che il fascicolo aziendale \elettronico sia costituito, aggiornato e validato prima della presentazione della domanda al SIAN. I dati e le informazioni connessi alla richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per la Campagna 2027, devono essere obbligatoriamente non successivi alla data di decorrenza degli impegni, ossia non successivi al 1° gennaio 2027. Tali dati devono essere dichiarati, validati ed aggiornati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda al SIAN.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dall'intervento i soggetti richiedenti devono soddisfare, inoltre, i seguenti requisiti:

1. essere titolari di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
2. essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA Sezione Speciale Agricola;
3. essere registrati con allevamenti aperti in Banca Dati Nazionale (BDN) del sistema I&R nel periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027; in caso di soccida vedasi quanto indicato al paragrafo 6;
4. avere il possesso degli animali oggetto di richiesta di sostegno per l'intero periodo di impegno;
5. avere il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno in forza di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; è escluso il comodato d'uso;
6. gli allevamenti ammissibili ai benefici dell'intervento sono quelli ricadenti sul territorio della Regione Campania;
7. essere titolari di allevamenti per l'intero periodo di impegno con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a 10; per gli allevamenti ovicaprini i capi delle specie ovina e caprina concorrono congiuntamente alla determinazione del valore minimo di 10 UBA;
8. la stalla e le pertinenti strutture di allevamento devono essere dichiarate nella apposita sezione del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503;
9. aver aderito a Classyfarm con i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato, rilevabili dall'ultima check list valida caricata sulla piattaforma ClassyFarm nel periodo 1° settembre 2026 - 31 dicembre 2026:
 a) per gli allevatori che aderiscono agli impegni dell'intervento per la prima volta nel periodo di programmazione 2023-2027**:** un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline) rilevabile da schede relative al benessere animale;

b) per gli allevatori che aderiscono agli impegni dell'intervento in una annualità successiva alla prima nel periodo di programmazione 2023-2027**:** un punteggio minimo di sintesi rilevabile da schede relative al benessere animale che sia almeno pari al punteggio minimo previsto per beneficiare dei pagamenti per le annualità precedenti di impegno (annualità 2023 e/o 2024 e/o 2025 e/o 2026) e che hanno effettivamente beneficiato dei pagamenti;

c) nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente, sia per gli allevatori di cui alla precedente lettera a) che per quelli di cui alla precedente lettera b).

10. gli allevamenti avicoli da uova (galline ovaiole) devono essere registrati in BDN con una delle seguenti modalità di allevamento:
 a) a terra
 b) all'aperto
 c) biologico

 Non sono ammissibili, pertanto, gli allevamenti avicoli registrati in BDN con modalità di allevamento "*in gabbia*" e/o senza alcuna registrazione della modalità di allevamento.

Con specifico riferimento al requisito di ammissibilità di cui al precedente punto 9 deve essere resa disponibile una check list con i requisiti di benessere animale determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato, rilevabile dal sistema ClassyFarm, **entro e non oltre l'inderogabile data del 31 dicembre 2026 pena la non ammissibilità della domanda stessa.**

Gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità decorrente dal 1° gennaio 2027 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dal presente intervento. Le UBA sotto impegno sono quelle accertate per l'annualità 2027 alla data del 1° gennaio 2027 e non possono essere variate per l'intera annualità, fermo restando la naturale oscillazione della consistenza zootecnica, alla quale tutti gli allevamenti sono soggetti (max 3 %).

8. Criteri di priorità

Sono ammissibili a contributo per l'annualità 2027 i singoli beneficiari utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al paragrafo 5 del presente bando.

9. Descrizioni delle tipologie di operazioni

L'intervento SRA30 Azione B è organizzato per Ambiti di miglioramento le cui valutazioni confluiscono in un valore numerico di sintesi, in una scala da 1 a 100, rilevabile da *ClassyFarm* ed ottenuto da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione.

Ambito A: **Management aziendale e personale**

- ✓ A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
- ✓ A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
- ✓ A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

Ambito B: Strutture ed attrezzature

- ✓ B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;
- ✓ B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;
- ✓ B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- ✓ B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;
- ✓ B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- ✓ B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità);

Ambito C: Animal Based Measures

- ✓ C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;
- ✓ C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- ✓ C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

L'area di valutazione **"Grandi rischi/sistemi d'allarme"** viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi, previsti dalla normativa di riferimento, ma non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla *baseline*.

10. **Impegni, durata e altri obblighi**

Gli allevatori per poter accedere ai previsti benefici devono assicurare nel corso del periodo di impegno (1° gennaio 2027– 31 dicembre 2027) quanto segue.

10.1. **Allevatori che aderiscono agli impegni dell'intervento per la prima volta nel periodo di programmazione 2023-2027**.

Gli Allevatori che aderiscono agli impegni dell'intervento SRA30 per la prima volta nel periodo di programmazione 2023-2027 per poter accedere ai previsti benefici devono assicurare nel corso del periodo di impegno per l'annualità 2027 un aumento del punteggio determinato attraverso il sistema di valutazione *Classyfarm*, rispetto al valore di preadesione, che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato.

PUNTEGGIO PER FASCE INIZIALE	QUESITI O ITEM COGENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE	AUMENTO MINIMO	NON CONFORMITA'
≥ 60 e < 70	Nessuna	5	assenti
≥ 70 e < 80	Nessuna	4	assenti
≥ 80 e < 90	Nessuna	3	assenti
≥ 90 e < 98	Nessuna	2	assenti
≥ 98	Nessuna	Raggiungimento del valore 100	assenti

A tal fine deve essere resa disponibile una seconda check list con i requisiti di benessere animale determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato, rilevabile dal sistema ClassyFarm, con decorrenza dal 1° settembre 2027 ed entro e non oltre l'inderogabile termine del 31 dicembre 2027, pena il diniego di accesso ai previsti benefici dell'intervento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata, a campione, anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale.

10.2. **Allevatori che aderiscono agli impegni dell'intervento in una annualità successiva alla prima nel periodo di programmazione 2023-2027**.

Gli Allevatori che aderiscono agli impegni dell'intervento SRA30 in una annualità successiva alla prima nel periodo di programmazione 2023-2027 per poter accedere ai previsti benefici devono assicurare nel corso del periodo di impegno per l'annualità 2027, un punteggio, determinato attraverso il sistema di valutazione *Classyfarm,* che sia almeno pari al punteggio minimo previsto per beneficiare dei pagamenti per le annualità precedenti di impegno

(annualità 2023 e/o 2024 e/o 2025 e/o 2026) e che hanno effettivamente beneficiato dei pagamenti, fermo restando l'assenza di requisiti cogenti con valutazione insufficiente[2]. A tal fine deve essere resa disponibile una seconda check list con i requisiti di benessere animale determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato, rilevabile dal sistema ClassyFarm, con decorrenza dal 1° settembre 2027 ed entro e non oltre l'inderogabile termine del 31 dicembre 2027, pena il diniego di accesso ai previsti benefici dell'intervento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata, a campione, anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale. L'impegno per l'annualità 2027 è quello di assicurare quel livello di benessere degli animali minimo che ha consentito di beneficiare dei pagamenti per le annualità precedenti di impegno (annualità 2023 e/o 2024 e/o 2025 e/o 2026), fermo restando l'assenza di requisiti cogenti con valutazione insufficiente.

Il beneficiario è soggetto, inoltre, al rispetto dei requisiti minimi in materia di benessere animale nonché ai seguenti altri obblighi, sia nel caso di adesione agli impegni dell'intervento per la prima annualità che nel caso si tratti di annualità successiva alla prima:

- ✓ Rispetto delle norme di Condizionalità: (art. 12 e 14, Regolamento UE n. 2021/2115);
- ✓ Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);
- ✓ Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5);
- ✓ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU l. 221 del 08/08/1998, pag. 23).

11. **Termini e modalità di presentazione delle domande**

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'adesione all'intervento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità *online* messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

[2] Con la nota n.0310623 del 27/03/2026 dell'Autorità di gestione ha chiarito che qualora il mancato pagamento dell'annualità precedente sia imputato a cause amministrative (es. blocco pagamenti per esaurimento riserva) e purché sia mantenuto il punteggio *Classyfarm*, fermo restando l'assenza di requisiti cogenti, con valutazione insufficiente, la domanda è pagabile.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. La data di decorrenza per la presentazione delle domande sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità sono indicati nelle adottande *Istruzioni operative* del competente Organismo Pagatore AGEA per l'annualità 2027.

12. **Documentazione da allegare**

Il richiedente al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dal presente intervento assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile *online* sul portale SIAN (www.sian.it). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni Operative del competente Organismo Pagatore per l'annualità 2027. Non è richiesta altra documentazione per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento, ad eccezione di quella indicata al paragrafo 6 *Soggetti beneficiari* del presente bando nel caso dei contratti di soccida da presentare con le modalità ivi indicate.

13. **Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti**

Il pagamento annuale si riferisce alle UBA effettivamente sottoposte ad impegno, dichiarate ed accertate. I pagamenti sono diversificati per specie animale e tipologia di allevamento. Gli importi per UBA/anno sono indicati nella tabella seguente.

euro/UBA/anno								
Bovini da carne	**Bovini da latte**	**Bufalini da latte**	**Ovini**	**Caprini**	**Galline ovaiole**	**Polli da carne**	**Suini da ingrasso**	**Suini da riproduzione**
270,32	294,39	240,89	304,68	264,7	204,52	126,05	160,26	189,40

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda nell'annualità 2027 è pari ad euro 15.000 ([3]).

L'intervento SRA30 può essere cumulabile con SRA14 "*Allevatori custodi*" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica.

[3] ***Importo modificato nella versione del PSP inviata ai Servizi della Commissione europea il 28 ottobre 2026 e attualmente all'esame degli stessi.***

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi, quali:

- ✓ SRH01 "*Servizi di consulenza aziendale*", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale;
- ✓ SRH03 "*Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali*".

La demarcazione con l'Ecoschema 1 – livello 1 risulta assicurata riducendo i premi previsti dall'intervento SRA30 di quelle voci di costo che presentano sovrapposizioni con quelli dell'ecoschema.

La demarcazione con l'Ecoschema 1 – livello 2 è assicurata, invece, per i bufalini, gli ovicaprini e gli avicoli dalla circostanza di fatto che questi ultimi non sono ammessi all'ES1-2. Per i bovini da carne, i bovini da latte ed i suini, invece, è assicurata dalla possibilità di adesione da parte dell'allevatore ad uno solo dei due regimi di aiuto.

Non sussiste alcuna sovrapposizione con gli Ecoschemi 3, 4 5.

Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle riduzioni che vengono applicate nel caso si riscontri nel corso delle fasi istruttorie sovrapposizione fra l'intervento SRA30 e gli ecoschemi 1 e 2.

CSR regione Campania 2023-2027 SRA 30 ACA 30		premio SRA 30 da corrispondere in caso di adesione contemporane agli Ecoschemi					
Specie	Premio Intervento €	Eco 1 livello 1 €	Eco 1 livello 2 €	Eco 2 €	Eco 3 €	Eco 4 €	Eco 5 €
BOVINI DA CARNE	270,32	267,99	-	270,32	270,32	270,32	270,32
BOVINI DA LATTE	294,39	281,40	-	294,39	294,39	294,39	294,39
BUFALINI DA LATTE	240,89	235,60	240,89	240,89	240,89	240,89	240,89
CAPRINI	264,70	251,37	264,70	264,70	264,70	264,70	264,70
OVINI	304,68	291,35	304,68	304,68	304,68	304,68	304,68
GALLINE OVAIOLE	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52
AVICOLI CARNE	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05
SUINI	160,26	143,59	-	160,26	160,26	160,26	160,26
SCROFE	189,40	189,40	-	189,40	189,40	189,40	189,40

Non sussiste alcuna sovrapposizione con gli impegni della misura 14 della precedente programmazione in quanto la stessa ha trovato applicazione fino alla annualità 2022 e, quindi, i relativi impegni sono terminati definitivamente al 14 maggio della annualità 2023.

14. **Valutazione ed istruttoria delle domande**

La verifica dei criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 7 è effettuata attraverso il SIAN, il *Fascicolo aziendale,* la *Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica* del Ministero della Salute e la sezione *ClassyFarm* del portale dei *Sistemi Informativi Veterinari* (portale *Vetinfo* www.vetinfo.it). Per quanto concerne il criterio di ammissibilità concernente il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno, il beneficiario deve dimostrarne la disponibilità giuridica in forza di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per l'intero anno 2027, senza soluzione di continuità. In ogni caso fra i diritti reali di **godimento non è ammesso il comodato** d'uso ex artt. 1803 e 1810 c.c.

15. **Controlli e sanzioni**

Al riguardo si rimanda a quanto previsto dalle vigenti-*Disposizioni generali - Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC) - versione 4.0.*

16. **Disposizioni generali**

In materia di accesso agli atti, chiusura del procedimento, ricorsi e reclami nonché per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali - Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC) - versione 4.0.* Per le istanze di riesame avanzate dai beneficiari ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 la UOS 207.01.01, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento parziale o totale della domanda stessa, anche attraverso l'apposita funzionalità del SIAN. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di fare pervenire le proprie osservazioni dettagliate e corredate da documentazione a supporto, agli indirizzi PEC: psrcampania@pec.regione.campania.it o in alternativa agricoltura.competitiva@regione.campania.it. Nell'oggetto della PEC riportare obbligatoriamente la sigla dell'intervento e il codice a barre della domanda (es. Richiesta riesame domanda 2027 SRA 30 – BARCODE 7xxxxxxxxxx). **Istanze di riesame formulate in maniera generica senza esporre le motivazioni che ne sottendono la richiesta non possono essere processate.**

17. **Informativa sul trattamento dei dati personali**

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda al SIAN, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali recepito con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali - Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC) - versione 4.0.*

18. **Ufficio regionale competente**

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali devono essere attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN.

UFFICIO	INDIRIZZO	RECAPITI
UOS Servizi territoriali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	Centro Direzionale di Napoli, isola A6, piano 14 – 80143 Napoli	PEO: agricoltura.napoli@regione.campania.it PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it Telefono: 081-7967319

Il seguente link ospita la documentazione di riferimento per l'intervento https://agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRA30.html

I recapiti del referente regionale e i riferimenti territoriali dell'intervento SRA 30 ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente:

NOME E COGNOME	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL	AMBITO TERRITORIALE
Vincenzo Carfora	0817967243	vincenzo.carfora@regione.campania.it	Rif regionale
Filomena Raffio	0824364290	filomena.raffio@regione.campania.it	BN
Gaetano Procida	0823554301	gaetano.procida@regione.campania.it	CE
Grazia Stanzione	0817967256	grazia.stanzione@regione.campania.it	NA – AV
Daniela Cennamo	0892589129	daniela.cennamo@regione.campania.it	SA

19. **Comunicazioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento, alle *Disposizioni generali - Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC) - versione 4.0.* nonché a quanto previsto nella scheda dell'intervento SRA30 azione B del PSP 2023-2027 di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni *che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*. Tutti i documenti ufficiali del CSR 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania al seguente indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/ alla pagina CSR Campania 2023/2027.